

**GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

---

**Modello Iva TR I° trimestre in scadenza a fine aprile**di **Alessandro Bonuzzi**

Seminario di specializzazione

**Disciplina IRPEF, IVA e INPS delle attività non esercitate abitualmente**

Scopri di più

Entro il prossimo **30.4.2024** deve essere trasmesso il **modello Iva TR** per chiedere il **rimborso** o l'utilizzo in **compensazione orizzontale** del **credito Iva relativo al primo trimestre 2024**.

Si ricorda, infatti, che, ai sensi del combinato disposto dell'[articolo 38](#) e dell'[articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972](#), è **possibile richiedere il rimborso**, oppure l'utilizzo in compensazione in F24 del **credito Iva trimestrale**, sempreché:

- la somma a credito maturata sia di **importo superiore a 582,28 euro**;
- con riferimento al singolo trimestre, si verifichi uno dei **presupposti** individuati dal comma 3, dell'[articolo 30, D.P.R. 633/1972](#).

In particolare, il **modello TR** - teso alla richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva maturato nel trimestre di riferimento - può essere **presentato dal soggetto passivo Iva**, laddove sussista uno dei seguenti **requisiti**:

- **aliquota media** delle operazioni attive, **umentata del 10%**, inferiore a quella degli acquisti o importazioni;
- effettuazione di **operazioni non imponibili** per un **ammontare superiore al 25%** del totale delle operazioni effettuate;
- effettuazione di acquisti o importazioni di **beni ammortizzabili** per un **ammontare superiore ai 2/3** del totale degli acquisti o importazioni;
- effettuazione prevalente di **operazioni non soggette a Iva** per assenza del presupposto territoriale verso soggetti passivi non stabiliti in Italia;
- contribuente **soggetto non residente** identificato direttamente in Italia oppure con rappresentante fiscale italiano.

Va, inoltre, tenuto conto che:

- con riferimento alle richieste di **compensazione** per **importi fino a 5.000 euro**, limite riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta,

l'utilizzo del credito è possibile **dopo aver presentato il modello Iva TR, senza che sia necessario il visto di conformità;**

- con riferimento alle richieste di **compensazione** per **importi superiori a 5.000 euro**, limite riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta, va apposto il **visto di conformità** sul **modello Iva TR**. In tale circostanza, peraltro, l'utilizzo del credito è possibile solo a partire dal **decimo giorno successivo** a quello di presentazione dell'istanza;
- in caso di richiesta di **rimborso** per importi **fino a 30.000 euro**, non è necessario prestare la garanzia, né è dovuta l'apposizione del visto di conformità;
- in caso di richiesta di **rimborso** per importi **superiori a 30.000 euro** da parte di un soggetto **"non a rischio"**, la somma è erogata, alternativamente, previa prestazione di **garanzia** oppure con **apposizione del visto di conformità** sul modello TR corredato da una **dichiarazione sostitutiva** di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva;
- in caso di richiesta di **rimborso** per importi **superiori a 30.000 euro** da parte di un soggetto **"a rischio"**, la somma è erogata previa prestazione di **garanzia**;
- i **soggetti passivi Isa** che hanno conseguito un **punteggio almeno pari a 8** per il periodo d'imposta 2022 oppure un **"voto" almeno pari a 8,5** come valore medio del biennio 2021-2022, beneficiano dell'esonero dal visto di conformità o della garanzia per importi **non superiori a 50.000 euro annui**. Tale agevolazione riguarda sia il rimborso del credito Iva dei primi 3 trimestri 2024, sia l'utilizzo del credito Iva infrannuale in compensazione, dovendo però considerare che l'importo dell'esonero, pari a 50.000 euro, è **annuo** e, quindi, si riferisce alle richieste di rimborso/compensazione effettuate nel corso del 2024.

Il modello Iva TR deve essere trasmesso telematicamente **entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento**. Pertanto, per quanto riguarda il **primo trimestre 2024**, l'istanza va presentata **entro il prossimo 30 aprile 2024**.

Infine, si ricorda che il credito trimestrale Iva utilizzato in compensazione in F24 concorre al **tetto generale di euro 2.000.000**, applicabile alla **generalità delle compensazioni dei crediti d'imposta**, ai sensi dell'[articolo 34, comma 1, L. 388/2000](#).